

2) Lesioni o omicidio, puniti con la reclusione da 3 a oltre 21 anni.

Art. 575. Omicidio.

“Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione **non inferiore ad anni ventuno**”.

Art. 589. Omicidio colposo.

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni .

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Art. 590. Lesioni personali colpose

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

3) Guida in stato di ebbrezza e/o sotto droghe.

Per dovere di completezza ricordiamo poi che le violazioni commesse in guida in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di droghe - v. rispettivamente articoli **186 e 187 del Codice della Strada** - sono violazioni di carattere PENALE e non si risolvono con una semplice sanzione amministrativa ma sono previsti l'arresto e l'ammenda.

Una prima nota: lo stato di ebbrezza non elimina i reati... anzi, li rende più gravi.

Si noti: a nulla varrà obiettare a propria difesa lo stato confusionale in cui si può versare a seguito dell'ubriachezza. Il nostro codice penale è molto severo sul punto: *l'etilismo non fa scemare né esclude l'imputabilità*.

Posto che l'etilismo, insieme all'intossicazione da stupefacenti, contribuisce alla genesi del crimine, anche se il soggetto - *di fatto* - è temporaneamente incapace di intendere e di volere al momento del comportamento, verrà ugualmente punito per il reato commesso sotto l'effetto dell'alcool o droghe.

Questa regola conosce una sola eccezione: *l'ubriachezza accidentale*, vale a dire l'ubriachezza dovuta a caso fortuito o forza maggiore (ad esempio respirando le esalazioni di una fuga di vapori di alcool prodotti da una lavorazione industriale, o la caduta accidentale nel mosto, o l'ingestione involontaria di alcool da parte di soggetti particolarmente sensibili - come gli ubriachi cronici -, ecc.); dovrà tuttavia trattarsi di un'ubriachezza cosiddetta *piena*.